REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60271** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria n. 48 del 12 agosto 2022;

promossi da:

DE GUGLIELMO Antonio, c.f.: DGGNTN50H12A881B, nato a Bisaccia (AV), il 12.6.1950, residente in Roma, alla Via Enrico Medi n. 11, rappresentato e difeso dall'Avvocato Patrizia Bececco, c.f.: BCCPRZ67H61I921B e con domicilio eletto all'indirizzo p.e.c. del difensore: patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it.; tel/fax 0744460087 - Terni, Via Luigi Lanzi, n. 5 – Roma, Via G. Carducci, n. 4;

- *Appellante principale-*

RINALDI Gioia, c.f.: RNLGIO59A41L117Q, nata a Terni, l'1.1.1959 ed ivi residente, alla Via Aulo Pompeo, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Alessandro Magni, c.f.: MGNFNC69B15H501Z, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo p.e.c.: francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.org e al fax: 06.69940920.

- *Appellante incidentale* -

POLLI Feliciano, c.f.: PLLFCN46B24F844A, nato a Narni (TR) il 24.2.1946 e residente in Terni, alla Via della Città Verde, n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Liberati, c.f.: LBRLSN69C03L117K, e presso il suo studio, elettivamente domiciliato in Terni, alla Via Benedetto Faustini, n. 8, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo p.e.c.: alessandro.liberati@ordineavvocatiterni.it;

- *Appellante incidentale* -

PIACENTI D'UBALDI Vittorio, c.f.: PCNVTR64A13L117E, nato a Terni il 13.1.1964, residente in Avigliano Umbro (TR), al Corso Roma, n. 80, rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Befani del Foro di Terni, c.f.: BFNNNA71E44L117X, con studio in Terni, alla Via Faustini n. 8, fax 0744682380, p.e.c.: anna.befani@ordineavvocatiterni.it;

- *Appellante incidentale* -

contro

- **Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria;**
- **Procura generale della Corte dei conti.**

- *Appellate* -

VISTI gli atti d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 1° ottobre 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore, Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avvocato Patrizia Bececco, per Antonio De Guglielmo; l'Avvocato Francesco Alessandro Magni, per Gioia Rinaldi; l'Avvocato Alessandro Liberati, per Feliciano Polli; l'Avvocato Anna Befani per Vittorio Piacenti D'Ubaldo; il V.P.G., Cons. Luigi D'Angelo, per la Procura generale;

FATTO

1. Con atto del 27 maggio 2021, la Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria conveniva in giudizio Polli Feliciano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio, Rinaldi Gioia, De Guglielmo Antonio, rispettivamente, all'epoca dei fatti, Presidente della Giunta provinciale di Terni, Vicepresidente e Assessore della medesima Giunta, Segretario generale della Provincia, Dirigente del Settore Risorse umane, finanziarie e patrimoniali, per vederli condannare al risarcimento del danno asseritamente recato alla Provincia di Terni, derivato dalla *mala gestio* di una vicenda contrattuale relativa alla locazione di un'area di proprietà della Provincia.

Più in dettaglio, per quanto rappresentato dalla Procura, con un primo contratto del 6 luglio 1999, la Provincia di Terni locava per sei anni, non tacitamente rinnovabili, alla O.S. Globus Tenda di Cecconi Giorgio & C. s.n.c., un'area sita a Terni, al Viale Trieste, al fine di mantenervi una tensostruttura di proprietà del privato, a fronte di un canone annuo di 11

milioni di lire.

Il conduttore, sin dall'anno 2000 non pagava regolarmente il canone.

Al 31 dicembre 2003, il debito della società ammontava ad euro 15.344,23, pari a circa tre annualità delle quattro dovute.

Anziché procedere allo sfratto del conduttore moroso, nel 2004, la Provincia di Terni accordava alla società un primo "piano di rientro".

Tuttavia, i pagamenti del canone continuavano ad essere corrisposti in ritardo o a non essere corrisposti affatto.

Anziché disdire il contratto alla prima scadenza naturale (6 luglio 2005), la Provincia di Terni proseguiva nel rapporto con il privato inadempiente.

Al 4 agosto 2009, il debito del conduttore ammontava ad euro 28.020,27, corrispondenti a circa cinque annualità di mora.

Solo con deliberazione della Giunta n. 266 del 25 novembre 2010, la Provincia decideva di attivarsi giudizialmente per il recupero del credito e il rilascio dell'immobile.

Il Tribunale di Terni, con decreto ingiuntivo del 22.2.2011, disponeva che la società Globus Tenda di Cecconi Giorgio & C. pagasse, in favore della Provincia di Terni, complessivi euro 37.695,27, oltre alle spese di procedura, e, con ordinanza, disponeva il rilascio del bene.

La Giunta provinciale, invece di pretendere il pagamento immediato delle somme ed il rilascio del bene, al fine di bonificare i luoghi e destinarlo alla funzione prevista dallo strumento urbanistico (spazi sportivi a servizio del plesso scolastico), nonostante l'ordine giudiziale di rilascio e, comunque, l'imminente nuova scadenza naturale del rapporto (6 luglio 2011, decorsi ulteriori sei anni dal primo rinnovo), autorizzava il competente Ufficio alla

sottoscrizione di un nuovo accordo con la Società, inteso alla prosecuzione del rapporto.

A tal fine:

- con delibera n. 142 del 28 luglio 2011, la Giunta, su proposta dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi, con unanime voto favorevole di tutti i componenti della Giunta, approvava lo schema di scrittura privata recante il nuovo accordo con la società.

La delibera veniva assunta con l'assistenza del Segretario generale, De Guglielmo e recava il visto di regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Settore risorse umane, finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Gioia Rinaldi.

Con successiva scrittura privata dello stesso luglio 2011, la dott.ssa Rinaldi sottoscriveva il nuovo accordo con la società, in base al quale la locazione era protratta per ulteriori otto anni ed era concordato un piano rientro dal debito del privato, all'epoca quantificato in euro 46.428,06, da estinguersi in rate mensili di euro 500,00, oltre una "*indennità*" per la prosecuzione del godimento del terreno, senza la previsione di garanzie reali o personali, ma con la previsione di una clausola risolutiva attivabile al primo omesso pagamento.

L'esposizione debitoria della Società si incrementava fino a raggiungere euro 87.171,28.

Evidenziava, quindi, la Procura che, "*a fronte di un debito di €. 37.695,27, quale maturato dal privato al 2011 per canoni non corrisposti e riconosciuto dal Giudice in sede di convalida di sfratto (con decreto ingiuntivo n. 198/2011), l'illegittima condotta dei soggetti sopraindicati ha comportato un incremento dell'esposizione debitoria della Società, cui è stata illecitamente*

consentita la prosecuzione del rapporto, di quasi €. 50.000,00 (per l'esattezza, €. 49.476,01, pari alla differenza tra l'attuale credito della Provincia e la minore somma dovuta da Globus Tenda al 2011, secondo quanto riconosciuto dal Tribunale di Terni in sede di decreto ingiuntivo).

Le prospettive di recupero del credito sono oggi nulle: la Società è stata dichiarata fallita con sentenza del 24.01.2017, senza alcun attivo da ripartire, nonostante la riconosciuta natura privilegiata del credito dell'Amministrazione, insinuatasi nel passivo. Il legale rappresentante della Società è nelle more deceduto, mentre l'eredita è stata rinunciata.".

Secondo la Procura territoriale, quindi, il danno sarebbe derivato dalla "*mala gestio del rapporto con la Soc. Globus Tenda s.n.c. e dei crediti da questo conseguenti.*

Tale mala gestio del rapporto, e dei conseguenti crediti dell'Ente, è consistita in una pluralità di azioni e omissioni, riconducibili agli incolpati, consistite: a) nell'interruzione dell'azione esecutiva già intrapresa e convalidata dal Giudice; b) nella sottoscrizione del nuovo, illegittimo accordo del luglio 2011, in violazione della destinazione urbanistica dell'area (zona a standard per l'istruzione, a servizio dell'adiacente polo scolastico), in difetto delle doverose procedure comparative, accordo comportante ulteriore protrazione del rapporto per otto anni con soggetto moroso, incapiente, in difetto di idonee garanzie per l'Ente; c) nell'omessa tempestiva riattivazione delle procedure esecutive per il recupero del bene e del credito pur a fronte dell'inadempimento del privato (anche) all'accordo del 2011.".

Specificava, la Procura, in ordine alla antigiuridicità della condotta, che, nonostante la situazione economico-patrimoniale della società fosse nota

(come risulta dalle premesse alla delibera di Giunta n. 142 del 28.11.2011),

"*la Giunta provinciale, su proposta del competente Assessore (PIACENTI D'UBALDI), con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Umane Finanziarie e Patrimoniali (Dott.ssa RINALDI), ha:*

a) violato i principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell'Amministrazione (desumibili dall'art. 97 Cost. e recepiti all'art. 1 della legge generale sul procedimento), sottoscrivendo un accordo illegittimo con il quale - a fronte di una situazione di mora pluriennale del debitore - è stato concesso al privato di permanere nella detenzione del bene pubblico, concordando un implausibile "piano di rientro" della durata di otto anni, in difetto di qualunque forma di garanzia per l'Ente;

b) violato i principi (di derivazione eurounitaria, ma già desumibili dall'art. 97 Cost.) che impongono, in caso di assegnazione di beni pubblici, l'esperimento di procedure comparative al fine di reperimento della migliore offerta;

c) ancor prima, violato le previsioni urbanistiche vigenti (art. 114 del PRG), che - nel destinare l'area a standard scolastici - non avrebbero consentito l'installazione di strutture private, destinate a pubblico intrattenimento, quale quella la cui permanenza è stata assentita dai convenuti per ulteriori otto anni (la stessa Dott.ssa RINALDI, in sede di audizione, ha confermato di "non comprendere" come in passato poteva essere stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione delle strutture);

Anche successivamente i convenuti hanno tenuto un comportamento omissivo, causativo di danno erariale (sub specie di incremento della

esposizione debitoria del privato incapiente): la Provincia ha difatti omesso di attivare la clausola risolutiva espressa pur prevista all'art. 3 dell'accordo siglato nel luglio 2011 con la Società.

Nonostante l'inadempimento del privato anche alle nuove obbligazioni assunte nel 2011, solamente nel 2016 il subentrato Presidente Di Girolamo ha provveduto a riavviare le procedure esecutive, con deliberazione n. 18 del 09.03.2016 (All. n. 1 al Doc. n. 3).

Si tratta di comportamenti (in parte attivi, con l'autorizzazione e sottoscrizione dell'accordo del 2011, in parte omissivi, con la mancata attivazione della clausola risolutiva espressa) gravi, concorrenti, che fondano la presente azione di responsabilità.

Difatti, corretta azione amministrativa avrebbe imposto di non interrompere l'azione giudiziaria già intrapresa e convalidata dal Giudice, procedere alle bonifiche dell'area (con spese a carico del responsabile), attuare la legittima destinazione di PRG (standard scolastici) e iscrivere a ruolo il credito per il quale era già stato ottenuto il decreto ingiuntivo: esattamente quanto compiuto dall'Amministrazione provinciale, con un ritardo un decennio per effetto dell'illegittima condotta dei convenuti.

D'altro canto, il "piano di rientro" ben avrebbe potuto essere accordato dal privato, in sede di riscossione coattiva, ma non certo per mezzo della protrazione iniure del rapporto.

Per inciso, la decisione del 2011 di accordare un ulteriore "piano di rientro" (pur a fronte del mancato adempimento al precedente "piano di rientro" già riconosciuto nel 2004 e ingiustificatamente disatteso), senza garanzia alcuna in favore dell'Amministrazione nonostante l'accertata incapienza del

privato, si rivela ancor più irragionevole ove si osservi che:

a) la Provincia di Terni si era già attivata per la risoluzione del rapporto, ottenendo dal Giudice la restituzione del bene e il decreto ingiuntivo per le somme sino ad allora maturate;

b) i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente (di rilascio e di ingiunzione al pagamento) non erano stati neppure contestati dal privato;

c) il nuovo assenso alla (illegittima) protrazione della detenzione del bene è stato accordato - secondo quanto desumibile dalle premesse dell'accordo del luglio 2011 (punto 4) - solamente in ragione della generica "intenzione [della Società] di voler continuare a detenere l'area immobiliare della Provincia di Terni impegnandosi a sanare la propria morosità mediante versamenti mensili di € 500 fino a concorrenza della somma…";

d) in realtà, la richiesta di Globus Tenda è stata, se possibile, ancora più generica: con nota del 24.05.2011 il privato aveva rappresentato all'Amministrazione "la propria volontà di comporre bonariamente la controversia intrapresa dall'Ente in oggetto", sul rilievo, non meglio specificato, "delle difficoltà economiche in cui anche questa azienda versa a causa della crisi generale";

e) trattandosi di Società di persone (s.n.c.), la Provincia di Terni avrebbe potuto far valere il proprio credito, già esigibile non solo verso il patrimonio sociale, ma anche verso il socio persona fisica (art. 2267, comma 1, c.c.).

Del tutto irragionevolmente, dunque, i convenuti hanno violato elementari regole di buona e sana gestione del patrimonio immobiliare e di cura dei crediti dell'Ente, prima ancora delle regole di settore in tema di affidamento dei beni pubblici e di necessaria osservanza delle prescrizioni del PRG.".

Secondo la prospettazione della Procura, le condotte innanzi enucleate erano connotate da colpa grave, attesa la macroscopica inosservanza delle più elementari regole di cautela e diligenza nella gestione dei beni pubblici.

In ordine al nesso causale, la Procura evidenziava come il nocumento fosse da ricondurre alla illegittima proroga del rapporto, nel luglio 2011, e alla inerzia nella attivazione della clausola risolutiva espressa.

In particolare, secondo l'organo requirente, "*in forza della sottoscrizione dell'accordo del luglio del 2011, e della successiva inerzia nell'attivazione della clausola risolutiva espressa:*

a) è stata rinunciata da parte dell'Ente l'esecuzione del decreto ingiuntivo già concesso, sia nei confronti della Società che del socio della s.n.c., così determinandosi la perdita del credito all'epoca maturato (€. 37.695,27), confluito nel passivo fallimentare a seguito della sentenza dichiarativa del 2017, con attivo del tutto incapiente (anzi, pari a zero), la morte del socio e la rinunzia all'eredità degli eredi;

b) non solo: per effetto delle condotte dei convenuti il debito di Globus Tenda è incrementato di ben €. 49.476,01, quale differenza tra l'attuale credito della Provincia (€. 87.171,28) e l'importo di €. 37.695,27 dovuto dal privato al 2011.

Si tratta di danni che, per certo, non si sarebbero verificati ove l'Ente, anziché sottoscrivere il nuovo, illegittimo accordo avesse coltivato l'azione già favorevolmente intrapresa nei confronti della Società e del socio.".

La Procura, poi, quantificava il danno in complessivi euro 87.171,28, di cui euro 37.695,27, già riconosciuti dal Tribunale di Terni con decreto ingiuntivo non opposto ed euro 49.476,01, "*per effetto degli illegittimi atti e*

comportamenti dei convenuti, che hanno iniure consentito la protrazione del rapporto (e quindi l'incremento del debito) in carenza dei presupposti.".

Del complessivo danno, il 70%, pari ad euro 61.019,89, era da attribuire alla dott.ssa Rinaldi e la restante parte era da attribuire, per il 10% ciascuno, agli altri tre convenuti.

2. La Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, con la sentenza n. 48 del 2022, preliminarmente rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti.

Nel merito, il primo giudice riteneva che la condotta dei convenuti - consistita nel superamento del favorevole pronunciamento del Tribunale di Terni, mediante la stipula di un atto transattivo, in assenza di alcuna garanzia – fosse connotata da colpa grave e risultasse foriera di danno erariale, riquantificato in euro 74.108,78, costituiti dal complesso dei canoni scaduti prima dello sfratto e di quelli genericamente riconducibili alla prosecuzione del rapporto, fondata sull'accordo transattivo del 2011.

Pertanto, la Sezione territoriale condannava "*Feliciano Polli, Vittorio Piacenti d'Ubaldi, Gioia Rinaldi e Antonio De Guglielmo al pagamento, in favore della Provincia di Terni di € 74.108.78, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nei sensi di cui in motivazione, da dividersi tra i convenuti come segue:*

Feliciano Polli: € 7.410,88;

Vittorio Piacenti d'Ubaldi: € 7.410,88;

Antonio De Guglielmo: € 7.410,88;

Gioia Rinaldi: € 51.876,14.", condannando, altresì, i convenuti al pagamento delle spese del giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Antonio De Guglielmo, all'epoca dei fatti Segretario generale della Provincia di Terni, che, ripercorse le vicende di causa, con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di prescrizione.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il *dies a quo* della prescrizione dell'azione non poteva ravvisarsi nel momento della intervenuta "inesigibilità" del credito per il sopravvenuto fallimento della società Globus Tenda (nel 2017), ma doveva essere individuato nel momento in cui il diritto avrebbe potuto farsi valere e, quindi, dallo scadere delle tre rate di pagamento della somma mensile di euro 1.306,25, che avrebbe dovuto essere versata entro il 15 di ogni mese. Infatti, il mancato pagamento delle rate avrebbe determinato l'automatica decadenza dal beneficio concesso per mezzo dell'accordo e l'attivazione della procedura esecutiva di sfratto e di recupero forzoso del credito.

Da tale momento, nel 2013, l'Ente - ed in particolare il competente responsabile del servizio finanziario e patrimonio della Provincia, cui competeva la gestione del contratto - avrebbe potuto e dovuto attivarsi nei confronti del debitore facendo valere il proprio credito.

Secondo l'appellante, quindi, "*la somma che risulta essere stata recuperata dalla Provincia in seguito all'accordo di rateizzazione è pari ad € 18.275,00 (riconosciuta dalla stessa Corte in sentenza e detratta rispetto alla richiesta di condanna), corrispondente a 18 mensilità; nella delibera n.ro 18/2016 della G.P. (doc. 5 all.to 1 – relazione del servizio patrimonio della Provincia alla Procura della C. dei C. dell'8 giugno 2020 prot. 6217) si dà atto della circostanza che nel 2013 la società Globus Tenda ha sospeso ogni pagamento*

(ivi è erroneamente indicata la cifra corrisposta fino a tale momento in € 5.212,50, anziché, come accertato essere corretto, € 18.275,00).

Il termine entro cui procedere all'azione erariale, pena la prescrizione, è da ritenersi pertanto inesorabilmente trascorso, considerato che l'invito a dedurre è stato notificato al dott. De Guglielmo in data 2 febbraio 2021".

Con il secondo motivo, l'appellante, nel merito, censurava la sentenza impugnata per avere male inquadrato la fattispecie, così inficiando il giudizio.

In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che, con la delibera n. 142/2011, la Giunta avesse autorizzato la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale di locazione con il conduttore, superando il favorevole pronunciamento del Tribunale di Terni, che aveva concesso lo sfratto esecutivo.

In realtà, secondo l'appellante, la ridetta delibera aveva esclusivamente perseguito l'obiettivo del rientro del debito che gravava sulla società, senza alcuna rinuncia della Provincia ai propri titoli esecutivi, né rinegoziazione dei termini dell'esposizione debitoria della società, sospendendo l'esecuzione di sfratto e di precetto e concedendo alla Globus Tenda una rateizzazione, con la previsione che, al primo inadempimento, l'accordo si sarebbe automaticamente risolto e la Provincia avrebbe riattivato la procedura di sfratto e di esecuzione forzata.

Lungi, pertanto, dal rinunciare ai propri titoli esecutivi, con la deliberazione di Giunta a cui aveva partecipato il De Guglielmo, la Provincia intendeva esclusivamente porre le condizioni per rientrare del proprio credito, avendo la certezza che l'esecuzione forzata non avrebbe condotto ad alcun esito, oltre che gravare di spese la Provincia.

Il beneficio concesso al debitore si sarebbe risolto automaticamente al primo inadempimento della società ed era, quindi, rimandato alla gestione del rapporto, da parte del competente servizio, di vigilare sull'andamento ed attivare la clausola di salvaguardia, non appena si fossero presentate le condizioni.

L'appellante, quindi, evidenziava come, dopo l'accordo, la Provincia aveva incassato euro 18.275,00, avendo la società corrisposto i ratei fino all'anno 2013, per poi restare inadempiente.

Solo con la delibera di Giunta n. 18 del 19 marzo 2016, si dava mandato ad un legale per il recupero forzoso del credito maturato, quando il dott. De Guglielmo era ormai in quiescenza dal dicembre 2014, senza avere avuto, dal 2011, segnalazioni di problematiche nella gestione del rapporto con la società.

In ogni caso, le funzioni del Segretario generale di cui all'art. 97, commi 2 e 4, del Tuel non implicavano la necessità di un intervento dello stesso nella vicenda in esame.

Mancherebbe, comunque, l'elemento soggettivo della colpa grave.

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "*Voglia Codesta Ecc.ma Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, previ gli incombenti di rito di cui al codice di giustizia contabile, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza gravata della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria n. 48/2022, decisa in Perugia in data 12 agosto 2022 e notificata in pari data, dichiarando,* ***in via preliminare****, la prescrizione dell'azione di responsabilità, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'azione; nel merito, rigettare le domande avanzate dalla Procura*

regionale nei confronti del Dott. Antonio De Guglielmo, in quanto infondate ed inammissibili, con proscioglimento del medesimo da ogni addebito; ***in via di estremo subordine****, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello, rideterminare e ulteriormente ridurre l'entità del risarcimento del danno.*

Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.".

4. Avverso la medesima sentenza, proponeva appello Gioia Rinaldi, all'epoca dei fatti dirigente del Settore Risorse umane, finanziarie e patrimonio che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, titolato "***VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO***", censurava la sentenza impugnata per avere erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione, considerato che la Procura aveva prospettato come foriera del danno erariale la condotta della Rinaldi consistente nella stipulazione del nuovo accordo del 2011 e che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione risaliva al 2019.

Più in particolare, per quanto prospettato dall'appellante, con riferimento all'impossibilità del recupero delle somme, non avrebbe fondamento la tesi secondo cui il *dies a quo* coinciderebbe con la declaratoria di fallimento del debitore, perché risulterebbe contraddittorio con l'assunto, che viene posto a sostegno dell'azione della Procura, secondo cui non avrebbe dovuto essere sottoscritto l'accordo del 2011 con un soggetto obiettivamente incapiente e moroso.

Nella prospettiva che precede, neppure potrebbe sostenersi che il credito

sarebbe divenuto irrecuperabile con la dichiarazione di fallimento del conduttore perché era la stessa Procura a sostenere che, già nel 2011, questi non sarebbe stato in grado di adempiere e, pertanto, già a quella data si era concretizzato il danno e era iniziata a decorrere la prescrizione.

Con il secondo motivo, titolato "***ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO ED ERRONEA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DELLA DOTT.SSA GIOIA RINALDI. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONDOTTA DELLA DOTT.SSA RINALDI. VIOLAZIONE DI LEGGE CONSISTENTE NELLA ERRATA INTERPRETAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NOZIONE DI COLPA GRAVE.***", l'appellante censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto responsabile del danno la Rinaldi, che non avrebbe né sollecitato, né deciso la stipula dell'accordo transattivo, deliberato dalla Giunta con il voto favorevole di tutti i componenti.

Il giudice di prime cure non avrebbe, poi, spiegato sulla base di quali criteri e parametri privatistici aveva svolto lo scrutinio del ridetto accordo e risulterebbe contraddittoria ed errata pure l'affermazione secondo cui una "*gestione oculata*" avrebbe imposto la riacquisizione del bene e la bonifica dei luoghi contestando alla dott.ssa Rinaldi di non essersi impegnata in un'opera di programmazione efficiente del bene pubblico, perché tale censura riguarderebbe la decisione della Giunta e non l'operato della Rinaldi.

Il giudice di prime cure, peraltro, nel merito, non avrebbe adeguatamente considerato che la vicenda della locazione del terreno risaliva al 1999 e che il conduttore si era reso moroso già dal 2000 e, quindi, diversi anni prima che la dott.ssa Rinaldi assumesse l'incarico di dirigente del Settore Risorse umane

e finanziarie della Provincia e, dal 2008, quello aggiuntivo di Dirigente al Patrimonio.

Inoltre, già nel 2004, la Provincia di Terni aveva accordato al conduttore un piano di rientro e non aveva disdettato il contratto alla scadenza del 2005, in tal modo consentendo che il debito aumentasse.

Accadimenti, anche questi, che risalgono ad un periodo in cui la dott.ssa Rinaldi non aveva ancora assunto la carica per la quale è convenuta.

Non sarebbe ammissibile, dunque, collocare l'asserita *mala gestio* e il presunto danno a decorrere dal 2011, in sede di rinnovo di un contratto, considerato che la genesi della situazione risaliva a dodici anni prima.

Precisava, altresì, l'appellante, che il visto di 'regolarità tecnica' della proposta di delibera apposto dalla Rinaldi non era da intendersi come approvazione del merito dell'iniziativa, ma andava interpretato come mera assenza di ragioni tecniche ostative alla stessa, sotto il limitato profilo della legittimità formale della decisione, che nulla ha a che vedere con il merito e l'opportunità della scelta.

Né potrebbe imputarsi alla dirigente di avere dato seguito, con la sottoscrizione dell'accordo, alla decisione della Giunta.

Il primo giudice non avrebbe, poi, tenuto conto della circostanza che la Rinaldi aveva chiesto all'Ufficio competente di attivarsi per il recupero del credito e che, invece, la Giunta aveva, ancora una volta, deciso di rinnovare la concessione, anche in un'ottica di investimento sull'attività svolta dal conduttore che, all'epoca, svolgeva una funzione sociale con il teatro tenda mantenuto sul terreno e di cui, negli anni, avevano fruito anche la Provincia e altri enti territoriali e nel tentativo comunque di recuperare il credito

consentendo al debitore di continuare la sua attività.

Neppure rileverebbe che il rinnovo era stato concesso in assenza di garanzie, considerato che il conduttore non avrebbe potuto fornirla e che non esisteva alcuna norma che la imponesse, fermo restando che le condizioni del rinnovo del rapporto erano state decise dalla Giunta.

Neppure sarebbe stato adeguatamente considerato che il gestore, dopo il rinnovo, aveva iniziato a pagare, confermando che la decisione adottata dalla Giunta era tutt'altro che inopportuna, anche se i pagamenti non furono eseguiti esattamente alle scadenze previste (ma comunque per ben 18.275,00 euro e non 5.000,00 come sostiene la Procura), a causa dell'insorgenza della grave malattia (certificata nel 2013) e al conseguente decesso (nel 2015) di uno dei due soci.

Di rilievo sarebbe, invece, la circostanza che la decisione assunta dalla Giunta, con la deliberazione n. 18 del 2016, di riavviare le procedure esecutive era stata sollecitata proprio dalla Rinaldi.

In questa diversa prospettiva, non sussisterebbe alcuna condotta censurabile e, comunque, mancherebbe l'elemento soggettivo della colpa grave.

Con il terzo motivo, titolato "***ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E OMESSA E COMUNQUE ERRONEA MOTIVAZIONE SULLA QUESTIONE DEL DANNO E DEL NESSO DI CAUSA CON LA CONDOTTA DELLA DOTT.SSA RINALDI***.", l'appellante censurava la sentenza sostenendo la totale assenza di motivazione ed una omessa pronuncia su questioni specifiche che erano state sottoposte all'attenzione del Giudice di primo grado, risultando, pertanto, la sentenza nulla e comunque errata.

In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che, anche se la detenzione del terreno fosse stata recuperata prima, non sarebbe maturato alcun credito, considerato che il terreno non era destinato ad usi economicamente vantaggiosi.

Non sarebbe, poi, dimostrato che, se l'azione nei confronti del conduttore fosse stata attivata nel 2012, avrebbe sortito un qualche effetto. La prova sul punto avrebbe dovuto essere rigorosa; invece, dagli atti, risulterebbe che l'incapienza del debitore già sussisteva nel periodo precedente.

Con il quarto motivo, titolato "***ERRONEITÀ E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER NON AVER ESERCITATO IL POTERE RIDUTTIVO DELLA CONDANNA***", l'appellante lamentava, infine, il mancato esercizio del potere riduttivo, in considerazione dei gravosi carichi di lavoro.

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.ma Corte dei Conti adita, per i motivi esposti, in riforma della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per l'Umbria n. 48/2022 del 12.8.2022, notificata in data 16.8.2022 (procedimento 13304) e previo suo annullamento:*

in via preliminare: dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto, con conseguente rigetto di ogni domanda;

in via subordinata e nel merito, in accoglimento dei motivi e delle eccezioni così come articolati in narrativa, rigettare integralmente la richiesta di condanna formulata dalla Procura con l'atto di citazione, siccome infondata in fatto ed in diritto;

in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede l'applicazione più ampia possibile del potere riduttivo

anche in relazione alla percentuale di responsabilità, tenuto conto di quanto rappresentato (...)".

5. Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, proponeva, poi, appello Feliciano Polli, all'epoca dei fatti Presidente della Provincia, che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, titolato "***Sull'accertamento del carattere antigiuridico della condotta di Feliciano Polli - Erroneità e/o ingiustizia della sentenza n. 48/2022 Corte Conti Umbria - omesso esame e/o erronea e/o incompleta valutazione di circostanze di fatto - erronea e/o incompleta ricostruzione delle condotte poste in essere dal convenuto***", censurava la pronuncia per avere erroneamente interpretato i fatti.

In particolare, la delibera n. 142 del 28.7.20211 e il correlato schema di accordo tra la Provincia e la O.S. Globus Tenda di Cecconi Giorgio & C. s.n.c., detentrice dell'area, approvati con voto favorevole del Polli, infatti, non contenevano alcun superamento e/o rinuncia dei titoli giudiziari ottenuti, né tantomeno, la previsione di un nuovo e differente rapporto di locazione idoneo a procrastinare ingiustificatamente l'indisponibilità del bene, essendo, detti atti, strumentali ad ottenere la liquidazione dell'oggetto dell'ingiunzione.

In sostanza, dunque, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che lo schema di accordo approvato non sostituiva affatto, né tanto meno elideva il titolo esecutivo, bensì aggiungeva una opportunità per la Provincia di Terni di riscuotere il credito per canone di locazione - maturato e consolidato in ragione di scelte operative di pregresse amministrazioni - tramite la previsione di una temporanea prosecuzione della detenzione atta, nel

concreto, a consentire all'obbligato di ricavare, tramite la continuazione dell'esercizio della propria attività di impresa, le risorse finanziarie per adempiere.

Lo schema, infatti, oltre a contenere la previsione di un termine finale ed avere carattere oneroso (il detentore, infatti, sarebbe stato, comunque, obbligato a corrispondere una indennità per la c.d. "*occupazione sine titulo*"), era condizionato risolutivamente al rispetto dell'obbligo di rifondere il debito maturato entro gli inderogabili termini consentiti (art. 4 della scrittura privata del luglio 2011), pena l'immediato diritto/potere dell'ente di proseguire l'azione esecutiva già intrapresa e/o, comunque, di promuoverne una nuova.

La Corte umbra, secondo la prospettazione dell'appellante, non avrebbe considerato le ripercussioni sulla finanza pubblica che, nell'immediato, sarebbero prevedibilmente conseguite alla prosecuzione dell'azione esecutiva di rilascio ed alla successiva immissione dell'ente nel pieno possesso dell'area, dovendo quest'ultimo attingere a proprie risorse interne quanto meno per mettere in sicurezza l'intera area.

Ciò considerato, non sussisterebbe alcuna condotta antigiuridica imputabile al Presidente della Provincia, non vi sarebbero né colpa grave, né danno.

Ribadiva, poi, l'appellante, alcune considerazioni già proposte in primo grado relative alla responsabilità, nella vicenda, della precedente amministrazione; alla finalizzazione del nuovo accordo all'estinzione del debito; alla inopportunità di pretendere garanzie patrimoniali, considerata la clausola risolutiva inserita nel contratto; alle difficoltà pratiche ed economiche di portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo; alla concorrente responsabilità degli altri membri della Giunta che avevano votato favorevolmente il

provvedimento del 2011.

Con il secondo motivo, titolato "***Sull'accertamento dell'elemento soggettivo - Erroneità e/o ingiustizia della sentenza n. 48/2022 Corte Conti Umbria - omesso esame e/o erronea e/o incompleta valutazione di circostanze di fatto attinenti all'elemento soggettivo - insussistenza della colpa grave***", il Polli censurava la prima pronuncia per avere ritenuto sussistente la colpa gravissima dei convenuti per "*non avere considerato che l'approvazione dello schema di accordo era «foriera di pregiudizio erariale» in quanto era prevedibile che la sua esecuzione*

a) *avrebbe potuto incrementare l'esposizione debitoria della società verso l'ente, desumibile dal fatto che il bene sarebbe rimasto nella disponibilità di un soggetto di cui era già nota la sua incapacità economica e finanziaria di adempiere regolarmente agli obblighi assunti,*

b) *avrebbe potuto sottrarre, per un tempo ingiustificato, la ammissione del bene a bando in procedure concorsuali di affidamento ed il ripristino del suo impiego in conformità alla destinazione propria prevista dai vigenti strumenti urbanistici.*".

Il giudice territoriale non avrebbe, infatti, considerato che l'incremento della posizione debitoria era stata conseguenza della malattia del socio amministratore della società conduttrice, insorta nel 2013 e, quindi, era imprevedibile nel 2011, al momento dell'accordo, come desumibile dal fatto che, sino al luglio 2014, proprio in esecuzione del ridetto accordo, nelle casse della Provincia era stata versata, dalla società, la somma complessiva di euro 19.275,00, di cui parte per onorare la corrente occupazione del bene e parte per ridurre il debito pregresso, di cui all'ingiunzione.

Inoltre, l'indisponibilità del bene oltre i limiti dell'accordo era conseguita solo all'inerzia degli organi tecnici, che non avevano dato tempestivo corso alle clausole di salvaguardia.

Pertanto, non sarebbe configurabile la colpa grave.

In proposito, infine, evidenziava l'appellante come il legislatore, con l'art. 21 del d.l. n. 76/2020, avesse conferito alla "colpa grave" una diversa connotazione, "*escludendola nelle ipotesi - come quelle assimilabili alla presente - in cui l'amministratore pubblico in luogo alla inerzia e/o alla omissione, si sia attivato a compiere una azione la quale, pur tuttavia, nel concreto, non abbia apportato, anche per grave errore, esiti sperati a favore della Pubblica Amministrazione e ciò in vista di spronare l'amministrazione al fare, piuttosto che alla predetta inerzia per la paura di sbagliare*.".

Con il terzo motivo, titolato "***Sull'accertamento del nesso di causalità e del danno Erroneità e/o ingiustizia della sentenza n. 48/2022 Corte Conti Umbria – omesso esame e/o erronea e/o incompleta valutazione di circostanze di fatto attinenti al danno – inesistenza del nesso di causalità tra la condotta del Polli ed il danno contestato- Inesistenza del danno- Erronea quantificazione***", l'appellante censurava la sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causalità.

Secondo la prospettazione dell'appellante, il danno non sussisterebbe e, comunque, non potrebbe essere neppure ipotizzato il nesso causale tra lo schema negoziale deliberato e la protrazione della detenzione sino alla declaratoria del fallimento, in quanto il primo stabiliva la risoluzione di diritto dell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, con la conseguenza che il perpetuarsi della occupazione non era causalmente collegabile con la scrittura

privata e/o comunque con la condotta del Polli.

Inoltre, non sussisterebbe il nesso causale tra la detta scrittura ed il debito, quantificato nella sentenza in euro 74.108,78, in quanto la parte relativa ai canoni maturati e non riscossi al luglio 2011 traeva origine da fatti antecedenti all'accordo e non si sarebbe estinto, all'epoca, neppure con la prosecuzione dell'azione esecutiva; mentre, quello imputabile ad indennità di occupazione maturata successivamente all'accordo del luglio 2011 e non riscossa traeva origine non già dalla scrittura, bensì dal successivo mancato esercizio del diritto di risolvere il contratto *ipso iure*; funzione non di pertinenza dell'organo politico.

Non sussisterebbe, comunque, il danno commisurato all'indennità di occupazione, non essendo stato provato, dalla Procura, che un diverso operatore, in virtù di una nuova assegnazione, avrebbe corrisposto i medesimi importi e con le medesime modalità.

In ogni caso, il danno era stato erroneamente quantificato, poiché la somma recuperata ammontava ad euro 19.275,00 e non ad euro 18.275,00 e, comunque, al Polli non sarebbe imputabile la quota di danno successivo al suo periodo di carica, concluso nell'ottobre 2014.

Con il quarto motivo, titolato "***Sulla prescrizione Erroneità e/o ingiustizia della sentenza n. 48/2022 Corte Conti Umbria – omesso esame e/o erronea valutazione della eccezione di prescrizione***", Polli censurava la sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di prescrizione.

Secondo l'appellante: "*(...) pacifico che la condotta va cristallizzata alla data della delibera del luglio 2011, la Corte Conti Umbria rileva che l'eventus damni da cui decorrerebbe la prescrizione deve essere individuato solo e*

soltanto con il fallimento della OS Globus Tenda S.n.c. verificatosi nel gennaio 2017 o più correttamente dalla comunicazione del Curatore di incapienza dell'attivo.

La tesi non convince, in quanto la perdita del credito non è imputabile alla inerzia del Polli, al quale, qualora la delibera fosse valutata illegittima per aver attribuito un bene pubblico in violazione della norma, potrà essere al più imputato il solo pregiudizio della temporanea indisponibilità del bene correlato al tempo minimo necessario indicato nell'accordo per rimuovere tale situazione, ossia quello connesso al momento del primo inadempimento, cui sarebbe dovuto conseguire la riattivazione della esecuzione di sfratto.

Da ciò si deduce che l'evento lesivo potrà essere individuato nel momento in cui, successivamente al 28/7/2011, la OS Globus Tenda S.n.c. non ha provveduto per la prima volta al versamento della rata.

Verificando i versamenti effettuati dalla Globus Tenda S.n.c. si può agevolmente vedere che, a fronte di due pagamenti di Euro 500,00 in data 07/07/2011 e 27/07/2011 in vista della sottoscrizione del 28/7/2011, già nel successivo mese di agosto 2011 il conduttore è stato inadempiente, riattivandosi soltanto in data 13/10/2011, allorquando vi erano già i presupposti per addivenire alla risoluzione di diritto dell'accordo.

Pertanto per il meccanismo approvato, la citata scrittura non avrebbe dovuto, già da tale data, produrre i suoi effetti ed a tale data potrà, pertanto, al più individuarsi il momento perfezionativo dell'evento lesivo ossia della c.d. deminutio patrimonii (rappresentato dal protrarsi della indisponibilità dell'immobile per un tempo, tuttavia, non superiore - stante la clausola risolutiva - al termine concesso per il pagamento della rata, ossia un mese

alla cui morosità sarebbe dovuta seguire la prosecuzione dell'azione esecutiva di sfratto) causalmente collegata alla condotta del Polli e dell'organo politico.

D'altro canto ancorare a data successiva il c.d. dies a quo non è corretto poiché, dopo la delibera del 28/07/2011, con previsione nella scrittura privata della risoluzione ipso iure, ogni iniziativa, decisione e condotta nei rapporti Provincia- O.S. Globus Tenda S.n.c., atteneva all'ambito gestionale/dirigenziale di micro organizzazione e non era attività di competenza del Presidente della Provincia, avendo di fatto l'attività della Giunta esaurito ogni funzione e potere con la adozione della delibera.

In questo senso la circostanza, poi, che successivamente al luglio 2011 sia maturato un credito a titolo di indennità di occupazione, oltre a non rappresentare voce di danno per i motivi esposti, è rilevante anche ai fini della prescrizione in quanto detta voce non può essere cumulata indistintamente con il debito pregresso confluito nel decreto ingiuntivo per canoni coinvolgendo titoli diversi.

In ogni caso, la predetta indennità di occupazione, qualificata come voce di danno non è causalmente collegabile alla condotta dell'amministratore.

Volendo per un istante - ma ciò solo per puro tutiorismo - considerare un diverso e differito dies a quo, lo stesso non potrà certo essere fissato ad una data successiva all'ottobre 2014, allorché il Polli è cessato dalla carica ed ha, quindi, perduto ogni facoltà e/o potere e/o possibile iniziativa in merito ai rapporti Provincia- OS Globus Tenda S.n.c..

Ciò posto, valutato che l'invito a dedurre è stato notificato al Polli in data 15/01/2021, non preceduto da alcun altro valido atto interruttivo della

prescrizione, è evidente che sia ampiamente decorso il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.".

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti -Sezioni Centrali*

- fissare udienza di discussione dell'appello nel merito,

- accogliere il presente appello promosso da Feliciano Polli e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48/2022 della Corte dei Conti- sezione Giurisdizionale Umbria

- ***in via principale,*** *rigettare la domanda attorea, per l'effetto dichiarando infondato nel merito oltre che inammissibile l'atto di citazione dell'Ecc.ma Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Umbria introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, prosciogliere il convenuto in epigrafe indicato da ogni addebito e/o in ogni caso assolverlo da ogni imputazione dichiarando insussistente il contestato danno erariale o insussistenti i presupposti della condotta antigiuridica, del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico della colpa grave e/o in ogni caso dichiarare prescritta l'azione promossa dalla Procura presso la Corte dei Conti Umbria;*

- ***in via del tutto subordinata*** *e salvo gravame, fare ampio uso del potere riduttivo, ricorrendone tutti i presupposti.*

In ogni caso con il favore delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.".

6. Avverso la sentenza della Corte territoriale n. 48 del 2022, proponeva, infine, appello Vittorio Piacenti D'Ubaldi, all'epoca dei fatti Assessore con delega al Bilancio e Patrimonio dal 2.7.2009 al 7.7.2014, che, riassunti i fatti

di causa, con il primo motivo, titolato "**ERRONEITA' - INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA N. 48/2022 CORTE CONTI UMBRIA PER OMESSO ESAME E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO - ERRATA RICOSTRUZIONE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAL CONVENUTO PIACENTI D'UBALDI",** censurava la pronuncia di primo grado per non avere effettuato "*una limitazione temporale della condotta del convenuto"*: considerato che la condotta contestata si incentrava sulla delibera della Giunta provinciale n. 142 del 28.7.2011, le censure avrebbero dovuto limitarsi al periodo 28.7.2011 - 7.7.2014 (data di fine mandato), senza involgere vicende anteriori o posteriori, ove, peraltro, non potevano essere attribuite questioni di carattere gestionale e di micro organizzazione, estranee ed avulse dall'operato dell'assessore, in base al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico/amministrativo e quelle gestionali.

Non risponderebbe, poi, al vero la ricostruzione accolta dal primo giudice, poiché la delibera di Giunta non aveva superato il titolo di sfratto ottenuto giudizialmente, né era stato costituito un nuovo rapporto di locazione.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che solo la Giunta Polli aveva tentato di risolvere la questione, nonostante la morosità del conduttore risalisse ad anni prima, e non aveva proceduto all'esecuzione dello sfratto e del decreto ingiuntivo perché ciò, per un verso, avrebbe comportato un notevole esborso per l'ente per il ripristino dell'area e, per altro verso, verosimilmente non sarebbe andata a buon fine, viste le condizioni economiche del conduttore.

La previsione della c.d. risoluzione *ipso iure* al primo inadempimento pareva sufficiente, considerato che una ulteriore garanzia patrimoniale avrebbe

distratto risorse utili per saldare il debito maturato.

Quindi, non sussisterebbero né la condotta foriera di danno, né la colpa grave.

La sentenza sarebbe viziata anche per non aver considerato il ruolo svolto dagli altri componenti della Giunta che avevano votato favorevolmente la delibera, dato che il ruolo di proponente non determina una specifica responsabilità.

Con il secondo motivo, titolato "***ERRONEITÀ- INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA N. 48/2022 CORTE CONTI UMBRIA PER OMESSO ESAME E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO ATTINENTI ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO- INSUSSISTENZA DELLA COLPA GRAVE.***", l'appellante censurava la pronuncia di primo grado per avere ritenuto sussistente la colpa grave, a fronte di decisioni oculate assunte nell'interesse dell'ente, tant'è che, nel periodo di carica dell'assessore (2011-2014), la società aveva versato delle somme rilevanti, pari ad euro 19.275,00, tenendo fede agli impegni e ciò avrebbe continuato presumibilmente a fare, se non fosse intervenuta la lunga malattia iniziata nel 2013 e la morte del socio Giampiero Ceccotti, verificatasi in data 11.02.2015; fatti non prevedibili nel 2011.

In merito alla valutazione della rilevanza dell'elemento psicologico, inoltre, anche questo appellante invocava l'applicabilità dell'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020.

Con il terzo motivo, titolato "***ERRONEITÀ- INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA N. 48/2022 CORTE CONTI UMBRIA PER OMESSO ESAME E/O ERRONEA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO ATTINENTI AL DANNO - INESISTENZA NELL'AN ED ERRONEA INDICAZIONE DEL QUANTUM - I PARAMETRI DI RIFERIMENTO- ASSENZA DI NESSO DI CAUSALITÀ.***", l'appellante rappresentava

l'erroneità della pronuncia di primo grado, per non aver rilevato la mancanza di prova del danno e del nesso causale.

In particolare, la delibera di Giunta del 2011 non aveva alcun rapporto causale né con il debito maturato *ex ante*, che era preesistente e non estinguibile neppure con l'immediata esecuzione dello sfratto; né con l'asserito debito maturato *ex post*, in considerazione della previsione della clausola risolutiva espressa, attivabile in caso di mancato pagamento di una sola rata.

Era, poi, errata la quantificazione del danno, parametrata ai canoni non incassati previsti dal nuovo contratto di locazione, trattandosi di un bene non destinato ad uso commerciale: l'area in questione, anche nel caso in cui non fosse stata occupata dal debitore, non poteva essere oggetto di assegnazione con procedura comparativa, né essere utilizzata a fini commerciali, in ragione della designata destinazione scolastica.

Era, in ogni caso, sbagliata la quantificazione del danno.

Con il quarto motivo, titolato "***ERRONEITÀ - INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA N. 48/2022 CORTE CONTI UMBRIA PER OMESSO ESAME E/O ERRONEA VALUTAZIONE ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE***", l'appellante censurava la sentenza impugnata per non avere accolto l'eccezione di prescrizione.

In particolare, poiché la condotta lesiva contestata al Piacenti era la delibera del 2011, il *dies a quo* della prescrizione doveva essere individuato a quella data o, al più tardi, nel momento in cui, successivamente al 28.11.2011, la Globus Tenda non aveva provveduto al versamento di una rata.

A fronte dell'accordo sottoscritto il 28.7.2011, la prima rata era stata versata solo il 13.10.2011, e, pertanto, al momento della notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo), avvenuta il 22.1.2021, il termine quinquennale di

prescrizione era scaduto.

Ciò anche in ragione del fatto che l'attivazione della clausola risolutiva non era di competenza dell'assessore.

In ogni caso, il *dies a quo* non potrebbe essere fissato ad una data successiva al 7.7.2014, data in cui il Piacenti cessava dalla carica di assessore, avendo, a quella data, perduto ogni potere di iniziativa sulla vicenda.

Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti -Sezioni Centrali*

- fissare udienza di discussione dell'appello nel merito

- accogliere il presente appello promosso da Piacenti D'Ubaldi Vittorio e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48/2022 della Corte dei Conti- sezione Giurisdizionale Umbria:

- in via principale, rigettare la domanda attorea, per l'effetto dichiarando infondato nel merito oltre che inammissibile l'atto di citazione dell'Ecc.ma Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Umbria introduttivo del presente giudizio e, per l'effetto, prosciogliere il convenuto in epigrafe indicato da ogni addebito e/o in ogni caso assolverlo da ogni imputazione dichiarando insussistente il contestato danno erariale o insussistenti i presupposti della condotta antigiuridica, del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico della colpa grave e/o in ogni caso dichiarare prescritta l'azione promossa dalla Procura presso la Corte dei Conti Umbria;

- in via del tutto subordinata e salvo gravame, fare ampio uso del potere riduttivo, ricorrendone tutti i presupposti.

In ogni caso con il favore delle spese ed onorari del doppio grado di

giudizio.".

7. In data 10.9.2025, la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni evidenziando che nessuno dei motivi di appello risultava centrato, poiché le censure omettevano di "*confrontarsi con l'apparato motivazionale dell'accertato l'illecito erariale laddove il danno pubblicistico è stato ritenuto riconducibile alla stipula, a valle della formazione di un titolo esecutivo giudiziale in favore dell'ente provinciale, di un accordo di sospensione dell'esecuzione (anche forzata) della condanna senza che venisse richiesta alcuna garanzia e nonostante la acclarata e ben nota situazione di crisi della società debitrice (successivamente fallita).*".

Secondo la Procura generale, la condotta dannosa acclarata ed accertata dal primo giudice sarebbe consistita, quindi, nell'avere omesso di richiedere una qualche forma di garanzia al soggetto debitore, a fronte della decisione di sospendere l'esecutività del titolo giudiziale; cautela non particolarmente complessa nella configurazione ed attuazione e non fungibile con la clausola risolutiva *ipso iure*, prevista dalla delibera di Giunta del 2011 e dall'accordo con la società.

Quindi, sostanzialmente, secondo la prospettazione della Procura generale, "*nell'omessa richiesta di una garanzia prestata da terzi all'atto della stipula del negozio "sospensivo" del titolo giudiziale (...) si* [sarebbe] *condensato l'accertamento di illiceità di cui alla condanna risarcitoria*" e nessuno degli appellanti si sarebbe "*premurato di contestare frontalmente detto nucleo argomentativo"*.

Infondata sarebbe pure l'eccezione di prescrizione, poiché, trattandosi di un danno da perdita di un'entrata patrimoniale (il credito pubblicistico accertato

giudizialmente ma non riscosso dall'ente provinciale), il primo giudice avrebbe correttamente ritenuto che il pregiudizio patrimoniale avesse assunto i caratteri della attualità e concretezza alla data dell'inesigibilità (civilistica) del credito spettante, corrispondente al momento del fallimento della società, nel 2017.

Chiedeva, quindi, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto di tutti gli appelli, con spese come da soccombenza.

8. Con memoria del 18.9.2025, in risposta alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, l'appellante Rinaldi ribadiva che la decisione di rinnovare la fiducia al conduttore era attribuibile alla Giunta; che, nel 2010, era stata la Rinaldi a sollecitare iniziative di recupero del credito; che, dopo il 2011, il conduttore aveva versato somme cospicue.

Le difficoltà economiche del conduttore non gli avrebbero consentito di ottenere una garanzia reale o personale e, comunque, la previsione di tale garanzia non era imposta da alcuna norma. Sicché non poteva configurarsi alcuna colpa grave.

In ogni caso, non era dimostrato che, se l'azione nei confronti del conduttore fosse stata attivata nel 2012, avrebbe sortito un qualche effetto in termini di recupero del credito.

Per altro verso, se anche la detenzione del terreno fosse stata recuperata prima, non sarebbe maturato un ulteriore credito, considerata la destinazione del bene.

In ordine alla eccepita prescrizione, l'appellante precisava che il *dies a quo* era da individuarsi alla data della sottoscrizione dell'accordo del 2011 e, pertanto, la prescrizione sarebbe già maturata alla data della notifica

dell'invito a dedurre alla Rinaldi, avvenuta il 21.10.2021.

Per il resto, si riportava all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate.

9. All'udienza del 1° ottobre 2025, le difese degli appellanti ribadivano le argomentazioni in atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni. La Procura generale, preliminarmente, eccepiva la tardività della memoria da ultimo depositata dalla Rinaldi e, comunque, l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali di alcuni degli appellanti; per il resto ribadiva le argomentazioni espresse nelle conclusioni e le conclusioni ivi rassegnate.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, a norma dell'art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.

2. Per la decisione, potrà utilmente farsi applicazione del principio della ragione più liquida, senza che sussista la necessità di argomentare in ordine alle eccezioni formulate dalla Procura generale in udienza, considerato che la decisione prescinde dalla memoria da ultimo depositata dalla Rinaldi e dalle nuove produzioni documentali.

Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni - prima delineato dall'art. 276 c.p.c. ed attualmente disciplinato dall'analogo art. 101, c. 2, c.g.c. -, ordinariamente il giudice decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della causa.

Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez. III, sent. n. 83 del 2025; Sez. II App., sent. n. 46 del 2025), "*ha da tempo ha*

riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria «scala» delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo." (Cass. n. 3269 del 2024).

Il principio della "ragione più liquida", quindi, imponendo un approccio interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., ed in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella giustizia contabile, agli artt. 5 e 39, lett. d), c.g.c., nonché all'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c.

Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n. 26214 del 2022; n. 363 del 2019).

Nell'applicazione del principio della ragione più liquida, è stata, peraltro, valorizzata la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (Cass. n. 33195 del 2022; n. 29927 del 2021).

Sicché, l'ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

E tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata, ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza (SS.UU. Cass. n. 29 del 2016).

La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che "*la violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale*" (Cass. n. 3586 del 2023).

Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente dalle pregiudiziali di rito, sempre avuto riguardo al tema dell'ordine logico-giuridico, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza logica di trattazione e decisione (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).

Cosicché, l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

Ha, infatti, ribadito la Corte di Cassazione (Cass. n. 4130 del 2024) che il giudice, nell'esaminare le varie questioni prospettategli, dà priorità a quelle che, per loro natura e contenuto, meritano logicamente e giuridicamente precedenza di trattazione; sicché egli è vincolato all'ordine seguito dalle parti, soltanto se esso risponda ad un'imprescindibile esigenza di carattere logico giuridico.

L'operatività del principio della ragione più liquida, nel giudizio di appello, è, comunque, soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal *thema decidendum* delineato dai motivi di impugnazione; pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.

(Cass., n. 30507 del 2023).

I principi innanzi esposti consentono di prescindere dal prioritario esame dei motivi di appello inerenti il rigetto dell'eccezione di prescrizione, attesa la evidente mancanza di colpa grave, elemento costitutivo, imprescindibile, della responsabilità erariale.

3. Occorre anzitutto rilevare che, diversamente da quanto prospettato dalla Procura generale, il giudice di prime cure, pure nella estrema sinteticità della motivazione, ha ritenuto antigiuridica non solo la condotta consistita nella omessa previsione, nella delibera di Giunta del 2011 e nel successivo accordo, di una idonea garanzia, ma, più in generale, ha stigmatizzato complessivamente la condotta consistita nella assunzione della delibera di Giunta e nella stipulazione del successivo accordo, in alternativa alla riacquisizione del bene e alla bonifica dei luoghi, al fine di destinare l'area alla legittima funzione codificata dallo strumento urbanistico (spazi sportivi pubblici a servizio del plesso scolastico), attivando nel contempo le procedure per il recupero del credito.

Secondo la Sezione territoriale, infatti, "*La scelta amministrativa, imputabile a tutti i convenuti è stata tutt'altro che corretta, legittima, conveniente, economica ed adeguata. Il Comune, difatti, avrebbe potuto rientrare nel pieno possesso materiale del bene, scegliendo come meglio gestire il bene che, fino a quel momento era stato affidato ad un soggetto privato che non aveva onorato i propri debiti nei confronti dell'Amministrazione provinciale. La scelta di proseguire il rapporto con il precedente gestore avrebbe dovuto essere sicuramente accompagnata quanto meno da opportune garanzie personali prestate da terzi. La Giunta, invece, ha ritenuto di non impegnarsi*

in un'opera di programmazione efficiente del bene pubblico di proprietà, con ciò determinando una "gestione foriera di pregiudizio erariale", correttamente denunciata e perseguita dalla Procura regionale. Del tutto irragionevole e immotivata si è, quindi, rilevata la scelta, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo e il provvedimento di convalida di sfratto per morosità, di costituire ex novo un nuovo rapporto contrattuale di locazione con il conduttore sfrattato, la cui affidabilità era stata già minata dallo svolgimento del precedente rapporto locatizio.".

Le condizioni dell'accordo, ivi compresa l'assenza della previsione di una qualche garanzia - ulteriore rispetto alla clausola risolutiva –, in tale prospettiva, non si può prospettare come la centrale condotta antigiuridica contestata ai convenuti ed accertata dal primo giudice, ma integra solo uno dei diversi aspetti del complessivo comportamento imputato agli attuali appellanti, che, quindi, correttamente, sulla legittimità del complesso delle condotte hanno focalizzato gli appelli.

Va, poi, ulteriormente precisato che, al caso in discussione, non è applicabile - *ratione temporis* - la disciplina di cui all'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, convertito con la l. n. 120/2020.

La norma, infatti, entrata in vigore il 17 luglio 2020, incidendo su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale, ha natura sostanziale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (da ultimo, Sez. II App., sent. n. 194 del 2025, sent. n.137 del 2025 e sent. n. 112 del 2025; Sez. I App, sent. n. 91 del 2024).

Tanto premesso, per quanto anche di recente ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. App Sicilia, n. 27 del 2023), la nozione di colpa grave è

stata originariamente elaborata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/a del 21 maggio 1998, che la qualificano come *"(...) l'evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio*".

Il giudice, quindi, per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall'altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento (Sez. III App., sent. n. 248 del 2019; Sez. II App., sent. n. 637 del 2015).

Sulla base di tale doppia valutazione, devono, quindi, essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano "*ex ante*" ravvisabili e riconoscibili per dovere d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza (Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).

In proposito, poi, pare utile richiamare la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (Sez. II App., sent. n. 643/2014), del Consiglio di Stato (*ex multis*, sent. n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione *(ex multis*, sentenza n. 16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, anche non scritte (frutto di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.

Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come parametro soggettivo della valutazione, alle caratteristiche dell'agente, le cui condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento al *bonus pater familias*, al parametro *dell'homo ejusdem professionis et condicionis*, ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività.

Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto *ex ante* ed in concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del caso concreto, oltre che al parametro dell'agente modello, nel senso dianzi specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).

Definito in tal modo il parametro di riferimento del titolo soggettivo della

colpa grave, occorrerà accertare, in concreto e con una valutazione *ex ante*, rispetto alla condotta concretamente realizzata, secondo il noto criterio della c.d. "prognosi postuma", il grado di esigibilità della condotta "virtuosa" comandata, in ragione delle condizioni concrete dell'agire (Sez. II App., sent. n. 662 del 2014, sent. n. 619 del 2015 e sent. n. 637 del 2015; Sez. III App., sent. n. 155 del 2019; sent. n.7 del 2021, nonché, da ultimo, Sez. App. Sicilia n. 20 del 2023).

L'apprezzamento demandato al Collegio, quindi, consiste in un giudizio prognostico *ex ante*, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui i soggetti potevano disporre nel momento in cui hanno agito e con una considerazione globale e non atomistica di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nel caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi degli stessi in relazione agli obblighi connessi alla carica o, comunque, agli obblighi di servizio relativi allo svolgimento degli specifici compiti di ufficio e tenuto conto delle circostanze organizzative, ambientali e personali che hanno condizionato il loro comportamento asseritamente produttivo di danno.

Sulla base di una siffatta valutazione *ex ante* ed alla luce delle circostanze del caso concreto, alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista (Sez. III App., sent. n. 428 del 2017), il Collegio ritiene che, nel comportamento adottato dagli appellanti, non sia possibile ravvisare quella "*grave e marchiana leggerezza e superficialità*", "*quella evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile*", in cui si sostanzia la contestata colpa grave (Sez. III App., sent. 52 del 2024, sent. n. 248 del 2019).

Dall'esame del compendio probatorio offerto dalle parti e dallo sviluppo

cronologico della vicenda, infatti, si rinvengono plurimi profili che, a parere del Collegio, sono idonei ad escludere la sussistenza di un comportamento gravemente colposo da parte dei menzionati appellati.

In particolare, proprio nell'ottica di una valutazione complessiva della situazione, pure in presenza di un decreto ingiuntivo per i canoni pregressi non corrisposti e di una ordinanza di sfratto, i convenuti hanno ragionevolmente valutato gli ulteriori elementi che difficilmente avrebbero consentito il recupero del credito e la restituzione del terreno "*libera da persone o cose*".

Le difficoltà economiche in cui verteva la società, infatti, rendevano altamente improbabile un sollecito pagamento dei canoni pregressi e la capacità di sostenere le cospicue spese di ripristino delle condizioni originarie del terreno, che avrebbe dovuto, quantomeno, essere liberato della imponente struttura ivi collocata.

Ciò, a maggior ragione, venendo meno la fonte di guadagno della società, che, all'epoca, era proprio la gestione della struttura collocata sul terreno.

Inoltre, per quanto sostenuto dai convenuti e non smentito dalla Procura, la Provincia non aveva, all'epoca della delibera del 2011, fondi da utilizzare per mettere in sicurezza e rendere fruibile il terreno, in relazione all'uso di servizio al plesso scolastico, previsto dagli strumenti urbanistici; tipologia di utilizzo che non consentiva una nuova locazione e, quindi, il sollecito recupero delle somme eventualmente investite dalla Provincia per il recupero del terreno.

E' stata, poi, anche valutata la funzione sociale dell'attività della società, pure in relazione ad iniziative di interesse pubblico, che, da contratto, dovevano

essere ospitate nella tensostruttura.

La ponderata considerazione *ex ante* del complesso dei descritti elementi ha ragionevolmente indotto i convenuti a considerare più proficuo, a fronte della concreta difficoltà di recuperare nell'immediatezza delle somme dovute dalla società e della verosimile ingente spesa che avrebbe dovuto sostenere la Provincia per la liberazione del terreno e per la quale mancavano i fondi (terreno che, quindi, sarebbe con altrettanta verosimiglianza rimasto inutilizzato), consentire alla società di continuare a svolgere l'attività per procurarsi le somme necessarie a coprire il debito nei confronti dell'Ente, fruendo al contempo di una struttura utile e funzionante, piuttosto che riappropriarsi di un terreno da lasciare inutilizzato.

La bontà della previsione relativa alle difficoltà connesse al riutilizzo del terreno, peraltro, è dimostrata, *ex post*, dalla circostanza che ad un decennio dalla delibera del 2016, che ha disposto la riattivazione delle procedure di fratto, nonostante il terreno sia da tempo tornato nella disponibilità della Provincia, per quanto dichiarato in udienza dalle difese degli appellanti, ancora è inutilizzato e in stato di abbandono.

Pure ragionevole, secondo una valutazione *ex ante*, risulta la decisione di prevedere una clausola di risoluzione dell'accordo del luglio 2011 al primo mancato pagamento del canone, piuttosto che l'imposizione di altra forma di garanzia, che difficilmente la società si sarebbe potuta procurare, considerate le condizioni economiche in cui verteva ed i titoli esecutivi già posseduti dalla Provincia; titoli che, per altro verso, già garantivano sufficientemente la Provincia, non prevedendo, il nuovo accordo, alcuna rinuncia definitiva a farli valere. Ove, d'altro canto, una detta tipologia di garanzia, presumibilmente

onerosa, avrebbe drenato sostanze, che, invece, potevano essere destinate al pagamento del debito della società nei confronti della Provincia.

Nella descritta prospettiva della preservazione della continuità dell'attività aziendale, in quanto direttamente ed immediatamente funzionale all'effettivo recupero del credito, pure non può considerarsi affetta da colpa grave la condotta della dirigente Rinaldi, consistita nella mancata immediata attivazione della predetta clausola risolutiva, atteso che, per un considerevole periodo, fino all'insorgere della imprevedibile, grave malattia di uno dei soci, pure se non con impeccabile esattezza, la società aveva comunque corrisposto notevoli cifre per l'estinzione del debito contratto con la Provincia; laddove, comunque, - giova ribadirlo - vista la destinazione urbanistica del terreno, la Provincia, in ogni caso, non avrebbe potuto immediatamente destinare il terreno a scopi fruttiferi.

Impossibilità di configurare, nel caso in discussione, per tutti gli appellanti, nei rispettivi ruoli, l'elemento soggettivo della colpa grave, costitutivo della responsabilità erariale, determina l'accoglimento di tutti gli appelli.

4. Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della Provincia di Terni e sono liquidate per Rinaldi Gioia, in euro 3.789,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 2.659,00, per il secondo grado di giudizio; per ciascuno degli altri appellanti - De Guglielmo Antonio, Polli Feliciano e Piacenti D'Ubaldi Vittorio -, in euro 1.522,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 1.522,00, per il secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li accoglie.

Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della Provincia di Terni e sono liquidate per Rinaldi Gioia, in euro 3.789,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 2.659,00, per il secondo grado di giudizio; per ciascuno degli altri appellanti - De Guglielmo Antonio, Polli Feliciano e Piacenti D'Ubaldi Vittorio -, in euro 1.522,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 1.522,00, per il secondo grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata il 06/10/2025

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente